



Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini regionali degli Assistenti sociali

Aggiornamento approvato dal Consiglio dell'Ordine regionale Marche il 24/07/2023 con delibera n. 209/2023 previo parere del Revisore dei Conti reso in data 19/07/2023 come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182

in base ai seguenti atti precedenti:

- 1. Delibera n. 091 del 25 luglio 2003 del Consiglio Nazionale dell'Ordine;**
dopo recepimento osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato (nota RGS 13 ottobre 2003)
- 2. Delibera n. 133 del 13 dicembre 2003 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che approva lo schema standard semplificato per i Consigli regionali;**
- 3. Delibera n. 155 del 19/11/2007 del Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti Sociali Marche di approvazione del Regolamento - Modificato con delibera n.97/2013 del 08/05/2013 previo parere del Revisore dei Conti del 06/04/2013**
- 4. Delibera n. 166 del 12 novembre 2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che modifica il Titolo IV relativamente all'Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici ed al Decreto 2 settembre 2010 n. 182 per quanto riguarda l'organo di controllo**
- 5. Aggiornamento approvato dal Consiglio dell'Ordine Assistenti sociali Marche il con delibera n. 104/2018 previo parere del Revisore dei Conti reso in data 10/07/2018 come previsto dal D.M. 2 settembre 2010 n. 182**
- 6. Delibera n. 111 del 17 giugno 2023 del Consiglio Nazionale dell'Ordine che modifica il Titolo IV relativamente all'Attività contrattuale per adeguamento al D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici**





INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni e denominazioni
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Adeguamenti ed aggiornamenti del regolamento
- Art. 4 – Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

TITOLO II – PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Capo I – I documenti di previsione

- Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio di previsione
- Art. 6 – Criteri di formazione del bilancio di previsione
- Art. 7 – Contenuto del preventivo finanziario
- Art. 8 – Classificazione delle entrate e delle uscite
- Art. 9 – Preventivo economico
- Art. 10 – Unità, integrità ed universalità del bilancio
- Art. 11 – Veridicità e pubblicità del bilancio
- Art. 12 – Equilibri della gestione
- Art. 13 – Fondo di riserva
- Art. 14 – Variazioni al preventivo finanziario
- Art. 15 – Risultato di amministrazione
- Art. 16 – Esercizio provvisorio

Capo II – La gestione del bilancio

- Art. 17 – Le fasi delle entrate
- Art. 18 - Accertamento delle entrate
- Art. 19 – Riscossione delle entrate
- Art. 20 – Reversali di incasso
- Art. 21 – Vigilanza sulla gestione delle entrate
- Art. 22 – Le fasi delle uscite
- Art 23 – Impegno
- Art. 24 – Assunzione e registrazione degli impegni
- Art. 25 – Liquidazione
- Art. 26 – Ordinazione
- Art. 27 – Documentazione dei mandati di pagamento
- Art. 28 – Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

Capo III – Il rendiconto della gestione

- Art. 29 – Rendiconto generale
- Art. 30 – Conto del bilancio
- Art. 31 – Situazione amministrativa
- Art. 32 – Struttura del conto economico e dello stato patrimoniale
- Art. 33 – Nota integrativa e relazione sulla gestione
- Art. 34 – Riaccertamento dei residui
- Art. 35 – Trasferimento dei residui

Capo IV - Servizio di cassa

- Art. 36 – Affidamento del servizio
- Art. 37 – Servizio di cassa interno





m) “unità previsionali di base”: insieme delle risorse finanziarie assegnate ad un unico centro di responsabilità; le unità previsionali di base non sono previste quando l’ente è composto da un unico centro di responsabilità;

n) “uscita finanziaria”: la diminuzione di valori numerari certi, assimilati o presunti attivi, ovvero l’aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Marche con sede in Ancona – Via Podesti n. 42;

2. Con gli articoli seguenti l’Ente adegua il proprio ordinamento contabile ai principi contenuti:

- a) nell’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
- c) nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 dello stesso decreto;
- d) nel D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice degli appalti e dei lavori pubblici;

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le norme contenute nel regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. Il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, nonché l’attività contrattuale ordinaria.

ARTICOLO 3

Adeguamenti e aggiornamenti del Regolamento

1. Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, e sentito il parere del Revisore dei Conti, adegua il presente regolamento alle leggi che lo Stato abbia ad emanare in tema di amministrazione e contabilità degli ordini e collegi professionali, nonché alle modifiche dell’organizzazione dell’Ente.

2. Spetta al Consiglio, sentito il Revisore dei Conti, apportare tutti gli aggiornamenti al presente regolamento che conferiscano efficienza e trasparenza all’amministrazione e alla gestione contabile dell’Ente, prevedendo, congiuntamente o disgiuntamente, una eventuale articolazione in più centri di responsabilità e centri di costo/provento e la conseguente attivazione delle unità previsionali di base e di un sistema di budgets.

3. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri aventi diritto al voto.

ARTICOLO 4

Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione

1. In armonia con l’ordinamento normativo ed organizzativo dell’Ente i soggetti preposti alla programmazione, all’adozione e all’attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono:

- a) il Consiglio, il Presidente ed il Tesoriere per le competenze in materia di programmazione ed indirizzo, nonché per quanto ad essi espressamente riservato con atto normativo o regolamentare;
- b) il Direttore per le competenze inerenti l’attività gestionale dell’Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l’ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa.

2. Il funzionario responsabile dei servizi amministrativi, o un suo delegato, attesta con il visto sull’atto d’impegno e di liquidazione la regolarità contabile.





3. E' vietata ogni gestione fuori bilancio.

ARTICOLO 11

Veridicità e pubblicità del bilancio

1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi:

- a) della veridicità;
- b) della correttezza nel rispetto delle norme e del presente regolamento;
- c) della coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;
- d) della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

2. Il bilancio approvato viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 12

Equilibri della gestione

1. Il preventivo finanziario non può esporre un disavanzo di competenza a meno che non ne sia prevista la copertura mediante l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione di cui all'articolo 15, allorquando accertato.

2. La differenza fra la previsione delle entrate correnti e quella delle uscite correnti non può essere negativa.

L'eventuale differenza negativa deve essere coperta anche con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15, co. 3, punto c), mediante variazione al bilancio di previsione approvata nel corso dell'anno dal Revisore dei conti, su proposta del Consiglio.

ARTICOLO 13

Fondo di riserva

1. Al fine di garantire l'equilibrio della gestione l'Ente iscrive nel proprio preventivo finanziario, fra le uscite correnti, un fondo di riserva per uscite impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste.

2. L'utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Tesoriere.

ARTICOLO 14

Variazioni al preventivo finanziario

1. Le variazioni al preventivo finanziario sono proposte dal Tesoriere, deliberate dal Consiglio e approvate dal Revisore dei Conti che esprime anche valutazioni circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della copertura finanziaria.

2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

3. In casi di eccezionalità ed urgenza la variazione può essere assunta dal Presidente del Consiglio, sentito il Tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio ed alla approvazione del Revisore dei Conti nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

4. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al preventivo finanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita.

ARTICOLO 15

Risultato di amministrazione

1. Alla proposta di bilancio è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, di cui all'allegato 3, in calce alla quale sono indicati:





- a) i singoli stanziamenti di uscita correlativi all'utilizzazione della parte vincolata del presunto avanzo di amministrazione;
 - b) la parte libera dell'avanzo presunto di cui se ne prevede l'utilizzazione nell'esercizio di riferimento del bilancio;
 - c) la parte libera di cui se ne rinvia l'utilizzazione in esercizi successivi a quello di riferimento.
2. L'Ente potrà disporre della parte libera dell'avanzo di amministrazione solo dopo che sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso e subordinatamente alla effettiva realizzazione. L'eventuale utilizzo potrà essere effettuato per:
- a) il finanziamento di uscite in conto capitale;
 - b) la copertura di uscite per rimborso prestiti;
 - c) il finanziamento di uscite correnti non ripetitive qualora, nel corso della gestione sia necessario ripristinare gli equilibri di bilancio di cui all'articolo 12.
3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Revisore dei Conti, su proposta del Consiglio, deve, nella relazione al bilancio preventivo, approvare espressamente i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.
4. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, il Consiglio, deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento, sentito il parere del Revisore dei Conti.

ARTICOLO 16

Esercizio provvisorio

1. Se il bilancio di previsione non è approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
2. L'Ente può effettuare uscite per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo degli specifici stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle uscite tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. Se il budget di gestione non è definito prima dell'inizio dell'esercizio, le dotazioni si intendono assegnate ai centri di responsabilità identificate con le unità previsionali di base in cui si articola l'ultimo bilancio approvato. I criteri, i limiti e le modalità restano invariati rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

CAPO II

LA GESTIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 17

Le fasi delle entrate

1. La gestione delle entrate segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Il Tesoriere controlla la regolare riscossione delle entrate nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio.

ARTICOLO 18

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Ente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, nonché fissa la relativa scadenza.
2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo.





Nota integrativa e relazione sulla gestione

1. La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un unico documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'Ente nei suoi settori operativi, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Essa pone in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione programmatica del Presidente relativa al medesimo anno finanziario, nonché notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 2428 del codice civile, in quanto applicabile.
2. Nella nota integrativa devono in ogni caso risultare:
 - a) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
 - b) l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
 - c) le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
 - d) la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
 - e) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
 - f) la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 - g) il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale;
 - h) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
 - i) la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;
 - j) i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;
 - k) l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
3. La relazione specifica, altresì, i risultati conseguiti dai medesimi organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato.

ARTICOLO 34

Riaccertamento dei residui

1. Annualmente, in sede di rendicontazione, l'Ente è tenuto a compilare la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme rimosse o pagate nell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi devono essere ridotti o eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento non superi l'importo da recuperare.
4. All'Ente non si applica l'istituto della perenzione amministrativa, salvi gli effetti della prescrizione.
5. Le variazioni dei residui attivi e passivi, con l'esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 25, devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio, previo parere del Revisore dei Conti. Detta delibera deve essere richiamata nella nota integrativa.





ARTICOLO 35

Trasferimento dei residui

1. I residui di ciascun esercizio, riaccertati ai sensi dell'articolo 34, sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato, per la gestione delle somme residue è istituito un capitolo aggiunto.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

ARTICOLO 36

Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita procedura negoziale ad evidenza pubblica, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2. Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle uscite, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.
3. Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente può avvalersi di conti correnti postali.

ARTICOLO 37

Servizio di cassa interno

1. Se ricorrono particolari esigenze di funzionamento, il Consiglio autorizza l'istituzione di un servizio di cassa interno, disciplinandolo con apposito atto interno.
2. L'incarico di cassiere e di supplente è conferito dal Direttore ad impiegati in ruolo; l'incarico è valido fino a revoca. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di cassiere economo e di consegnatario.
3. Il cassiere, sotto il controllo del responsabile dei servizi amministrativi, cura gli incassi che pervengono direttamente ed effettua i versamenti sul conto bancario dell'Ente; lo stesso, anche mediante supporti informatici, annota giornalmente su apposito registro provvisto di vidimazione d'ufficio, le entrate incassate in contanti, assegni o altre forme di pagamento.
4. Il Revisore dei Conti deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica alla cassa interna; analoga verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere.

ARTICOLO 38

Il cassiere economo

1. Il cassiere economo, dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo determinato con atto del Consiglio e reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese, è incaricato di provvedere al pagamento delle uscite minute, ciascuna non superiore ad Euro 150, quali spese d'ufficio, per il materiale di consumo e di funzionamento degli Organi istituzionali, per piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e locali, per le spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche. Tale importo può essere determinato in misura diversa con apposita delibera del Consiglio.
2. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa.
3. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere economo con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi amministrativi.
4. Il cassiere economo può ricevere in custodia, depositandoli in appositi armadi di sicurezza in dotazione, oggetti di valore, titoli, assegni per fornitore o per quiescenza del personale, buoni pasto e buoni benzina di pertinenza dell'Ente. I movimenti di carico e di scarico relativi ai valori in custodia, devono essere annotati in un apposito registro preventivamente numerato e vidimato d'ufficio.





ARTICOLO 44

Valori mobiliari

1. I valori mobiliari, i titoli di credito, le azioni e i valori pubblici e privati rientranti nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché tutte le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono gestiti dal responsabile dei servizi amministrativi.
2. La gestione e la custodia dei valori mobiliari sono affidati all'istituto di credito cassiere.

ARTICOLO 45

Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazioni e la descrizione secondo la natura e la specie;
 - b) il luogo in cui si trovano;
 - c) la quantità o il numero;
 - d) la classificazione sullo stato d'uso;
 - e) il valore d'acquisto.
2. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

ARTICOLO 46

Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di sub consegnatari. I consegnatari sono nominati dal Direttore o dal titolare del centro di responsabilità al quale i beni sono stati assegnati.
2. Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del Direttore, per il non corretto uso, del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti di istituto. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario ogni perdita o deterioramento.
3. Il consegnatario è tenuto a segnalare al Direttore ogni irregolarità riscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi.
4. In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni e il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante.
5. In assenza del consegnatario, i beni mobili sono dati in consegna al Direttore o al titolare del centro di responsabilità presso il quale detti beni sono localizzati.

ARTICOLO 47

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati secondo le modalità operative, gestite anche con procedure informatizzate, definite dal Direttore.
2. I beni che siano divenuti inadeguati alla funzione a cui erano destinati sono alienati. In caso di esito negativo del tentativo di alienazione i beni sono assegnati a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o religiose o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero dismessi nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale.
3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per alienazione, assegnazione gratuita o dismissione è disposta dal Consiglio, sentito il parere del Revisore dei Conti, sulla base di motivata proposta del Direttore.
4. Il responsabile dei servizi amministrativi sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.





5. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci per gli immobili l'Ente provvede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari, sentito il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 48

Chiusura annuale degli inventari

1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario previa ricognizione dei beni mobili.
2. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai consegnatari entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario al servizio amministrativo per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.

ARTICOLO 49

Materiali di consumo

1. Un funzionario responsabile, nominato dal Direttore, provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal responsabile dei servizi amministrativi, o da un suo delegato, e delle bolle di consegna dei fornitori.
3. I prelievi per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei soggetti preposti ai servizi stessi.

ARTICOLO 50

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
 - a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Direttore;
 - b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante il rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2. Il Direttore, secondo i propri poteri di organizzazione, dispone le modalità di esercizio dell'automezzo.

TITOLO IV

ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Normativa applicabile

1. L'attività contrattuale dell'Ente, oltre che dalle norme del presente titolo, è disciplinata, nei casi e nei limiti di valore prestabiliti e per quanto compatibili, dalle norme dell'Unione europea, da quelle nazionali di recepimento, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché a quelle ulteriori applicabili al settore della contrattualistica pubblica ed a quelle per il conferimento degli incarichi individuali.

ARTICOLO 52

Principi generali

1. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal Consiglio regionale, garantendo il rispetto, per quanto applicabili, dei principi di risultato, fiducia, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
2. Fermo restando quanto disciplinato nel prosieguo, la potestà deliberativa è in capo al Consiglio regionale, salvo sussistano motivi di necessità e urgenza, in virtù dei quali il Presidente o il Tesoriere possono agire direttamente.

ARTICOLO 53

Deliberazione del Consiglio regionale e Responsabile Unico del Progetto





1. Il Consiglio regionale può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di lavori, servizi o forniture ed il conferimento degli incarichi individuali.
2. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, il Consiglio regionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del Titolo IV del presente Regolamento, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti.
3. Il Consiglio regionale, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, in via ordinaria, il Consigliere Tesoriere dell'Ente Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche 'Responsabile Unico') per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio regionale (di seguito, il "Responsabile Unico").
4. È fatta salva la facoltà del Consiglio regionale, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire lo svolgimento delle attività procedurali di cui al presente Regolamento ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, anche ai sensi del comma 2 della presente disposizione.
6. In seguito alla deliberazione di cui ai precedenti commi, la procedura di rinvenimento del contraente privato, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio regionale.
7. In assenza di indicazione, il Responsabile Unico è comunque il Consigliere tesoriere dell'Ente.
8. Il Consiglio regionale, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espresse deroghe stabilite per legge o indicate nel presente Regolamento.

CAPO II

PROCEDURE SOTTOSOGLIA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ARTICOLO 54

Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori per importi inferiori alla soglia europea

1. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, il Consiglio regionale procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;





- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea specificate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea specificate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023. 2. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura prende avvio con la determina a contrarre, la quale indica: le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto da stipulare, l'importo massimo stimato dell'affidamento - tenuto conto dell'eventuale IVA applicabile - e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica esposizione delle ragioni della scelta; il criterio di aggiudicazione prescelto, l'eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice nonché le principali condizioni contrattuali, nonché gli altri elementi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 55

Digitalizzazione delle procedure

1. Il Consiglio regionale incentiva l'approvvigionamento di beni, servizi e forniture mediante strumenti telematici. A tal riguardo, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Regolamento sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. In particolare, il Consiglio regionale assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale, nonché con riferimento al principio di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
3. Quando il Consiglio regionale ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), il Consiglio procede all'acquisto di beni o servizi previsti nei capitolati tecnici allegati a bandi di abilitazione al MePA pubblicati da CONSIP e tramite tre canali d'acquisto:
 - a) Ordine Diretto (ODA);
 - b) Richieste d'Offerta (RDO);
 - c) Trattativa Diretta.
4. Anche per gli affidamenti svolti attraverso il mercato elettronico, il RUP procede con determina a contrarre, anche semplificata, e/o di aggiudicazione e su piattaforma MePA. La stipula del successivo contratto avviene attraverso la firma digitale della RDO o dell'ODA da parte del Punto Ordinante (Responsabile dell'acquisto) e della scheda riassuntiva dell'offerta presentata nel caso della trattativa diretta.

ARTICOLO 56

Determinazione a contrattare

1. Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dal Consiglio, il Consigliere tesoriere, mediante determinazione a contrattare, manifesta l'intenzione di concludere un contratto.
2. La determinazione a contrattare è assunta in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo assunti dal Consiglio.
3. La determinazione a contrattare deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e la forma del contratto, le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale, le modalità di





scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, il Responsabile del Progetto contrattuale e l'eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice.

ARTICOLO 57

Amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, nonché con personale proprio della Stazione appaltante, anche assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico.

ARTICOLO 58

Principio di rotazione

1. Gli affidamenti secondo le procedure di cui agli artt. 59 e 60 del presente Regolamento devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 54, co. 1 lettere c), d) ed e) del presente Regolamento, il Consiglio regionale non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ARTICOLO 59

Affidamento diretto

1. Nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Per affidamenti effettuati nel rispetto del presente Regolamento, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il Regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la scelta dell'affidatario dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, o nell'atto equivalente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

ARTICOLO 60

Procedura negoziata

1. La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura





contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2. La procedura negoziata si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto.

3. Nella fase di selezione, il Responsabile Unico seleziona un numero di operatori economici da invitare al confronto competitivo a seconda degli importi dettagliati all'art. 54 del presente Regolamento. La selezione avviene in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione; pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Il Responsabile Unico invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

4. Il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico-organizzativi o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del Responsabile Unico;

j) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, e che non presentano carattere transfrontaliero, la previsione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o di offerta comunque non conveniente;

m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;

n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

5. Il confronto tra le offerte pervenute è effettuato in sedute di gara pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate.

6. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, a esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

ARTICOLO 61

Utilizzo della procedura ordinaria





ORDINE ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

1. Ove il Consiglio regionale, a seguito della proposta del Responsabile Unico, ritenga di utilizzare le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, trovano applicazione gli articoli 70 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabili.

CAPO III

LE PROCEDURE SOPRASOGLIA

ARTICOLO 62

Procedure aperte

1. Per le procedure al di sopra delle soglie individuate dall'art. 14, D.Lgs. n. 36/2023, si applicano gli articoli che seguono. Per tutto quanto in essi non previsto, si applicano, per quanto compatibile, le norme richiamate all'art. 70 e ss. del Codice.

2. La scelta del contraente mediante procedura aperta è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.

3. Il bando, in conformità ed in attuazione della determinazione di contrattare, deve indicare:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) le condizioni e i requisiti per l'ammissione alla gara;
- c) le modalità e i termini per la partecipazione alla gara;
- d) il tipo di procedura prescelta e il criterio di aggiudicazione.

3. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ente, nonché nelle forme stabilite dagli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, per quanto compatibile.

ARTICOLO 63

Procedure ristrette

1. Se la procedura aperta è andata deserta o per altra ragione che sia opportunamente indicata nella deliberazione di contrattare, può farsi ricorso alle procedure ristrette.

ARTICOLO 64

Svolgimento delle gare e criteri di aggiudicazione

1. Le gare relative alle procedure aperte e alle procedure ristrette si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando di gara, o, in mancanza, dalla lettera di invito.

2. Il Consiglio regionale nomina una apposita commissione.

3. La commissione di cui al comma 2 procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente aggiudicazione, in base ai seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione; in questi casi, nel bando di gara o nelle lettere di invito devono essere specificati i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

4. In entrambi i casi di cui al comma 3, la congruità delle offerte è valutata nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 110, D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO IV

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA

ARTICOLO 65

Stipulazione dei contratti

1. Il Responsabile Unico del Progetto, ove all'uopo incaricato dal Consiglio regionale, provvede all'attività istruttoria ed alla stipulazione dei contratti, nelle forme e modi stabilite dal presente Regolamento, non oltre 60 giorni dal completamento delle verifiche sull'operatore economico individuato come aggiudicatario.

2. Se, nei trentacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, ovvero della accettazione dell'offerta, non può procedersi alla stipulazione del contratto per causa imputabile





all'impresa aggiudicataria, il Consiglio regionale o, per esso, il RUP ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta. In tal caso, il Consiglio regionale incamera la cauzione eventualmente prestata dall'impresa a garanzia della corretta e puntuale esecuzione del contratto.

3. I contratti sono stipulati in forma scritta, anche con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero in forma elettronica secondo la disciplina legislativa vigente.

4. Un funzionario incaricato dal Consigliere tesoriere cura la tenuta del registro dei contratti e provvede agli altri adempimenti di legge in relazione ai contratti stipulati.

ARTICOLO 66

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Ente munito della competenza tecnica necessaria, o, in mancanza, da soggetti estranei nominati dal Consigliere tesoriere.

3. Nella misura stabilita dalla legge vigente, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o dipendente dell'Ente, nominato dal Consigliere tesoriere.

4. I contratti indicano le penalità previste per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO 67

Sistema di scritture

1. Le scritture contabili dell'Ente seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.

2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

3. Le scritture economico-patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio ed il relativo risultato economico d'esercizio.

4. Se il Consiglio, in forza dell'articolo 3, comma 2, prevede un'articolazione in centri di responsabilità o centri di costo/provento è necessario che siano attivati sistemi, anche extra-contabili, di analisi dei costi che consentano l'imputazione delle risorse in funzione del grado di utilizzo, indipendentemente dall'ufficio che ha sostenuto l'uscita o conseguito l'entrata.

ARTICOLO 68

Registrazioni contabili

1. L'Ente dovrà tenere le seguenti scritture:

- un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;

- un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

- un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

- il giornale cronologico delle operazioni d'esercizio e le altre scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile;



